

TRIBUNALE DI BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **15238/2015** pendente tra:

(Susanna (C.F. _____), Pierpaolo (C.F. _____) F), Marina
e nella qualità di ex soci della S.N.C. DI PIERPAOLO & C. (C.F. e
P. IVA 09253130018), rappresentati e difesi dall'avv. Stefano IDEM del Foro di Torino
contro
s.a.s. (già s.r.l.) (C.F. 00276090370), rappresentata e difesa dagli avv.ti Veronica
Maffei Alberti e Riccardo Bonzi

ORDINANZA

Il giudice

riesaminati gli atti nel fascicolo telematico (quello cartaceo si trova un cancelleria);
ritenuto che:

- in pendenza dei termini per il deposito delle comparse conclusionali i difensori di parte convenuta hanno depositato in via telematica, <<anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 43, Legge Fallimentare>>, comunicazione di intervenuto fallimento della società convenuta;
- il giudice ha invitato il difensore di parte attrice (che aveva depositato nel frattempo la comparsa conclusionale) a prendere posizione sul fatto così documentato;
- si è dunque instaurato il contraddittorio senza fissazione di una apposita udienza ma con l'ausilio degli strumenti offerti dal processo civile telematico;
- con atto depositato in via telematica il difensore di parte attrice, confermate le conclusioni, ha comunque rilevato <<come l'intervenuta dichiarazione di fallimento della convenuta opposta, ancorché in data successiva all'udienza di precisazione delle conclusioni (ma prima dello spirare del termine per il deposito degli atti conclusivi), possa integrare causa di interruzione del giudizio rilevabile d'Ufficio ex art. 43 L.F., sul punto tuttavia rimettendosi alla prudente valutazione del Tribunale Ill.mo, ferme ed impregiudicate tutte le difese, domande ed eccezioni in atti>>;
- la dichiarazione di fallimento (nella specie, intervenuta il 4 luglio 2017) ha comportato la perdita della capacità di stare in giudizio della convenuta;
- la previsione generale di cui all'art. 300, 5° co., c.p.c. stabilisce l'inefficacia dell'evento interruttivo verificatosi in fase decisoria;
- la speciale disposizione di cui all'art. 43, 3° co., l. fallimentare prevede invece che <<L'apertura del fallimento determina l'interruzione del processo>>;
- secondo la prevalente, e condivisibile, interpretazione, l'interruzione ex art. 43, 3° co., l. fall. <<è automatica e, pertanto, opera di diritto, così restando esclusa in radice l'applicabilità dell'art. 300 c.p.c. (e con essa quella della giurisprudenza di questa Corte precedente alla ridetta modifica legislativa)>> (così Cass., sez. VI, 2 novembre 2016, n. 22152): la norma speciale dunque deroga alla previsione codicistica (cfr. Cass., sez. VI, 1 marzo 2017, n. 5288: <<L'art. 43, comma 3, l. fall. va interpretato nel senso che, intervenuto il fallimento, l'interruzione è sottratta all'ordinario



regime dettato in materia dall'art. 300 c.p.c., nel senso, cioè, che è automatica e deve essere dichiarata dal giudice non appena sia venuto a conoscenza dall'evento, ma non anche nel senso che la parte non fallita sia tenuta alla riassunzione del processo nei confronti del curatore indipendentemente dal fatto che l'interruzione sia stata, o meno, dichiarata>>; cfr. anche Cass., sez. II, 7 aprile 2017, n. 9124);

- nella specie dunque non operano condizioni o le limitazioni di cui all'art. 300, 4° e 5° co., c.p.c.;

- ne consegue la declaratoria di interruzione del processo;

P.Q.M.

dichiara l'interruzione del processo n. 15238/2015 R.G..

Si comunichi.

Bologna, 21 settembre 2017

Il giudice
Antonio Costanzo

IL CASO.it

